

# PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 18/2017

**A.N.F.**

**Assegno al nucleo familiare**

*Newsletter informativa*

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

# ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

## Istruzioni e appunti per l'uso

Pubblichiamo un breve vademecum sulla normativa che regola la concessione dell'ANF (Assegno per il nucleo familiare).

Un grazie all'amico Agostino Bianconi della FNP CISL Regione Marche per il prezioso contributo.

### Indice

Argomento	Pag.	Argomento	Pag.
Assegno al nucleo familiare -definizione	<a href="#">2</a>	Nuclei familiari numerosi	<a href="#">6</a>
Beneficiari	<a href="#">2</a>	Familiari residenti all'estero	<a href="#">6</a>
Composizione del nucleo familiare	<a href="#">2</a>	• Casi particolari	<a href="#">6</a>
Non fanno parte del nucleo	<a href="#">3</a>	✓ Rifugiati politici	<a href="#">6</a>
Autorizzazioni	<a href="#">3</a>	✓ ExtraCEE stagionali	<a href="#">6</a>
Chi deve chiedere l'autorizzazione	<a href="#">3</a>	✓ Poligamia	<a href="#">6</a>
• Separazione legale o divorzio	<a href="#">4</a>	Requisito reddituale	<a href="#">6</a>
• Nuovo matrimonio	<a href="#">4</a>	• Redditi da considerare	<a href="#">7</a>
• Affidamento congiunto	<a href="#">4</a>	• Redditi da non considerare	<a href="#">7</a>
• Figli naturali riconosciuti	<a href="#">4</a>	• Redditi da lavoro dipendente	<a href="#">7</a>
• Genitore solo che risiede coi figli	<a href="#">4</a>	• Reddito pari a "zero"	<a href="#">8</a>
• Entrambi risiedono coi figli	<a href="#">5</a>	ANF lavoratori parasubordinati	<a href="#">8</a>
La domanda	<a href="#">5</a>	ANF al coniuge dell'avente diritto	<a href="#">8</a>
Periodo di riferimento	<a href="#">5</a>	Figli naturali	<a href="#">9</a>
Periodo riferimento composizione nucleo	<a href="#">5</a>	Riconoscimento inabilità	<a href="#">9</a>
Decorrenza e variazione	<a href="#">5</a>		

## **L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: ANF**

L'assegno al nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito istituita dall'art. 2 del [decreto legge 13 marzo 1988 n° 69](#), convertito dalla legge n° 153/1988, per sostenere le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati titolari di pensione da lavoro dipendente (liquidata nel FPLD – Fondo Pensioni Lavoro Dipendente – , ENPALS e INPDAP), il cui reddito sia al di sotto di determinate fasce stabilite di anno in anno dalla legge.

Il riconoscimento del diritto alla prestazione e la determinazione dell'importo spettante avvengono tenendo conto delle seguenti variabili:

- numero dei componenti il nucleo familiare;
- reddito complessivo del nucleo familiare (si contano solo gli aventi diritto all'ANF);
- sua particolare composizione (presenza inabili, nuclei monoparentali, ecc.ecc.) sono previste ben 15 diverse tipologie di nucleo familiare raggruppate in tredici tabelle che potrete consultare al seguente link:

[https://tuttoprevidenza.it/wp-content/uploads/2017/05/anf\\_07-17\\_06-18.pdf](https://tuttoprevidenza.it/wp-content/uploads/2017/05/anf_07-17_06-18.pdf)

## **BENEFICIARI:**

- Lavoratori dipendenti pubblici e privati in attività (compresi gli apprendisti, le collaboratrici domestiche, i lavoratori a domicilio e i soci di cooperative);
- Titolari di prestazioni a sostegno del reddito, quali la disoccupazione (NASPI), la cassa integrazione, la mobilità, la malattia, la maternità;
- Titolari di pensioni liquidate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS;
- Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali.
- Lavoratori iscritti alla Gestione separata che versino il contributo aggiuntivo pari allo 0,72%.

## **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

I soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare sono, se l'ANF è richiesto anche per loro:

- Il richiedente l'assegno;
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- I figli legittimi ed equiparati (adottivi o affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge), di età inferiore ai 18 anni compiuti;
- I figli ed equiparati maggiorenni inabili;
- I fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente e a lui formalmente affidati dai competenti organi di legge;
- I fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente minori d'età o maggiorenni inabili, anche se non affidati a condizione che risultino orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti;
- I nipoti viventi a carico degli ascendenti diretti (i nonni), di età inferiore ai 18 anni;
- I figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, a condizione che il nucleo familiare sia composto da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni;

- Il coniuge superstite inabile e titolare di una pensione liquidata nella gestione generale obbligatoria (SO, SOS), ENPALS o INPDAP.

### **NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE:**

- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- Il coniuge che abbia abbandonato la famiglia;
- I figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio, laddove non si verifichi la situazione di affidamento condiviso);
- I figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti (vedi eccezione per nuclei comprendenti almeno 4 figli);
- I figli minorenni o maggiorenni inabili che siano coniugati (in quanto con il matrimonio hanno conseguito uno "status" di per sé capace di generare il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare);
- I fratelli, le sorelle e i nipoti che siano orfani di un solo genitore, o titolari di pensione ai superstiti o che siano sposati;
- I genitori ed equiparati e gli altri ascendenti.

### **LE AUTORIZZAZIONI**

In presenza di determinate situazioni, l'inserimento di alcuni familiari nel nucleo del richiedente oppure l'applicazione di limiti di reddito più favorevoli, è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Inps.

- La richiesta di autorizzazione può essere presentata all'Inps **esclusivamente in via telematica** attraverso il Patronato INAS o dal richiedente in possesso di PIN INPS.
- In esito alla richiesta, l'autorizzazione è rilasciata direttamente al lavoratore con il modello **ANF43** e dovrà essere allegata alla richiesta di assegno da presentare al proprio datore di lavoro.
- In ciascuna autorizzazione, comunque, è riportata la data di scadenza.

### **DEVONO CHIEDERE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE:**

- I genitori separati o divorziati a cui sono affidati i figli;
- Il coniuge per includere i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (legalmente riconosciuti dall'altro genitore);
- Il richiedente per includere i propri fratelli, sorelle, nipoti, orfani di entrambi i genitori non aventi diritto alla pensione ai superstiti;
- Il richiedente cittadino italiano o straniero per includere i familiari residenti all'estero (in paesi U.E. o convenzionati);
- Il richiedente per includere i familiari inabili, quando non siano in possesso di dichiarazione valide a certificare l'invalidità del 100%;
- Il richiedente per i figli apprendisti o studenti con età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni appartenenti a nuclei familiari con più di tre figli minori di età inferiori a 26 anni.

Vediamo, nel dettaglio i casi più frequenti in cui è necessario richiedere preventiva autorizzazione all'INPS.

### **Separazione legale o di divorzio**

Il coniuge legalmente separato o divorziato cui sono affidati i figli diventa l'unico soggetto legittimato a percepire l'ANF.

In questo nuovo nucleo si dovranno verificare i requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno familiare applicando i livelli reddituali previsti per le famiglie monoparentali.

Il genitore affidatario dei figli che non vanti una posizione tutelata (non sia cioè né lavoratore, né pensionato) e che non possa per questo richiedere gli ANF, può esercitare il diritto alla prestazione per il proprio nucleo familiare tramite la posizione di lavoratore o pensionato del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) dell'altro genitore, presentando la domanda di ANF direttamente al datore di lavoro dell'ex coniuge.

### **in caso di nuovo matrimonio ...**

Il coniuge affidatario che non sia lavoratore dipendente o pensionato FPLD o iscritto nella gestione separata perde il diritto di ottenere l'assegno sulla posizione tutelata dell'ex coniuge.

Con il nuovo matrimonio si costituisce infatti un nuovo nucleo familiare di cui fanno parte, come equiparati, anche i figli nati dal precedente matrimonio.

In questo caso si possono presentare due diverse situazioni:

- se nel nuovo nucleo sussiste una posizione tutelata, cioè il genitore affidatario o il nuovo coniuge sono lavoratori dipendenti o pensionati FPLD, l'ANF verrà corrisposto in relazione al numero e ai redditi dei componenti il nuovo nucleo;
- se invece sia il coniuge affidatario, sia il nuovo coniuge non si trovano nella posizione predetta, l'assegno non spetta.

### **Affidamento congiunto**

Quando, a seguito di separazione legale o divorzio, i figli risultino affidati in modo congiunto a entrambi i genitori, il diritto all'ANF scatta a favore di tutti e due i coniugi. Essi dovranno stabilire di comune accordo chi dei due debba chiedere l'autorizzazione ai fini della corresponsione dell'assegno.

In caso di disaccordo tra gli affidatari, per valutare intorno a quale dei coniugi si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare e accertare, di conseguenza, il diritto all'ANF, **si considera la effettiva convivenza.**

### **Figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori**

Nel caso in cui i figli naturali siano legalmente riconosciuti da entrambi i genitori, il diritto all'ANF è riconosciuto **solo quando sussiste la convivenza.**

### **Un solo genitore risiede con i figli**

Il diritto all'ANF è riconosciuto solo al genitore naturale nel cui stato di famiglia siano compresi i figli.

Se il genitore non presta attività lavorativa, il diritto all'ANF è riconosciuto in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente.

### **Entrambi i genitori risiedono con i figli**

L'autorizzazione può essere richiesta da un solo genitore; l'altro genitore non richiedente è escluso dal numero dei componenti il nucleo e il suo reddito non viene considerato.

### **LA DOMANDA**

La domanda deve essere presentata:

- Al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizione di 5 anni.
- All'INPS nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali;
- Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo;
- Il diritto agli ANF si prescrive trascorsi 5 anni. Trattandosi di termini di prescrizione possono essere interrotti con qualsiasi valido atto interruttivo. In caso di prestazione indebita invece l'INPS può recuperare gli arretrati nel termine di prescrizione decennale.
- Per la Gestione separata la domanda va presentata all'INPS, con le consuete modalità, che provvede direttamente al pagamento

### **PERIODO DI RIFERIMENTO**

Per verificare il diritto all'ANF bisogna prendere in considerazione il reddito prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno. Tale reddito sarà rilevante sino al 30 giugno dell'anno successivo.

Per cui, ad esempio, per le [tabelle valedoli dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2018](#) il reddito da prendere in considerazione è quello conseguito nell'anno 2016.

### **PERIODO DI RIFERIMENTO E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO**

A seguito di eventi particolari (matrimonio, separazioni, nascite o morte) la composizione del nucleo familiare può variare. In questi casi il reddito da considerare è **quello conseguito nell'anno di riferimento da parte dei componenti del nucleo** così come risulta formato al momento in cui l'ANF deve essere erogato.

Eventuali variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al datore di lavoro o all'Inps entro 30 giorni dal loro verificarsi.

### **DECORRENZA E VARIAZIONE**

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l'erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

## NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

Possono far parte del nucleo familiare, come equiparati ai figli minori, anche i figli **apprendisti o studenti di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni compiuti**. Condizione che consente di includere questi soggetti nel nucleo è che lo stesso sia composto da **almeno 4 figli** di età inferiore ai **26 anni**.

Verificare se il nucleo familiare risulti “numeroso”, cioè se siano presenti **almeno 4 figli** ed equiparati di età inferiore a 26 anni; in questo caso non è rilevante il *carico fiscale*, né lo sono la *convivenza*, né lo *stato civile o qualifica* (studente, apprendista, lavoratore o disoccupato), è **rilevante solo lo stato di figlio** o equiparato.

## FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO

Quando il richiedente l'ANF è un **cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea**, il familiare, anche se residente all'estero, fa sempre parte del nucleo familiare. Nel caso in cui il richiedente sia **cittadino extracomunitario**, occorre fare alcune distinzioni:

- Se è **cittadino di uno Stato estero** che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio (**condizione di reciprocità**)
- Se è **cittadino di uno Stato estero** che abbia stipulato una **convenzione** internazionale in materia di trattamenti di famiglia (Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, ex Jugoslavia, Svizzera, Tunisia [massimo 4 figli]).

Possono far parte del nucleo **anche i familiari residenti all'estero**.

Se il richiedente è **cittadino di uno Stato estero che non rientra nella precedente casistica** i **familiari** devono necessariamente essere **residenti in Italia** per essere annoverati nel nucleo.

## Casi particolari:

- **Rifugiati politici:** i lavoratori stranieri presenti in Italia con lo status di rifugiato politico sono equiparati in tutto ai lavoratori italiani in materia di assistenza pubblica, legislazione sociale e assicurazioni sociali; pertanto l'ANF spetta anche per i familiari residenti all'estero.
- **Extracomunitari stagionali:** sono **esclusi** dalle prestazioni di famiglia gli stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
- **Poligamia:** in presenza di famiglie straniere in cui vi sia più di un coniuge (poligamia), nel nucleo familiare viene inclusa **solo** la prima moglie in ordine di tempo. Ai fini della prestazione familiare non verranno quindi considerati i redditi delle altre mogli.

## IL REQUISITO REDDITUALE

Per il riconoscimento dell'assegno, è necessario che il reddito del nucleo familiare (costituito dalla somma dei redditi del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare) non superi determinati limiti, correlati al numero dei componenti ed alla tipologia del nucleo e stabiliti ogni anno dalla legge.

## REDDITI DA CONSIDERARE

### **Reddito complessivo assoggettabile a IRPEF**

- Redditi a tassazione separata, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie di legge, al lordo degli oneri deducibili:
- Arretrati anni precedenti
- Indennità sostitutiva del preavviso Integrativa al T.F.R.
- Liberalità
- Il reddito della casa di abitazione al lordo della deduzione

**Redditi di qualsiasi natura** compresi, **se superiori ad € 1.032,91** (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti), quelli **esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva:**

- Pensioni sociali e assegni sociali
- Assegni accessori delle pensioni privilegiate di prima categoria
- Interessi da BOT, CCT e da altri titoli emessi dallo Stato
- Interessi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali
- Premi e vincite del Lotto e dei concorsi a pronostici

## REDDITI da NON CONSIDERARE

- Arretrati di Cig riferiti ad anni precedenti a quello dell'erogazione.
- T.F.R. comunque denominati, e relative anticipazioni.
- Rendite vitalizie erogate dall'Inail
- Pensioni di guerra.
- Tutte le indennità di accompagnamento (per i ciechi totali e parziali, per gli inabili totali anche minori, per i sordi).
- Indennità di frequenza ai minori.
- Assegno di accompagnamento erogato dall'Inps ai pensionati di inabilità.

## REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Condizione indispensabile per il diritto all'ANF è che almeno **il 70% del reddito complessivo** derivi **da lavoro dipendente**.

Per redditi da lavoro dipendente intendiamo tutti i redditi che ai fini IRPEF sono da dichiarare come reddito di lavoro dipendente.

Sono considerati redditi di lavoro dipendente anche:

- Gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge separato o divorziato (con esclusione della quota dovuta per il mantenimento dei figli)
- Gli assegni sociali e le prestazioni d'invalidità civile se superano € 1.032,92 annui
- Indennità dovute per Cig, disoccupazione, mobilità, malattia, maternità, ecc.



## **REDDITO FAMILIARE UGUALE A ZERO**

Nell'ipotesi in cui il reddito familiare sia pari a zero, il diritto all'ANF sussiste nonostante il requisito del 70% di reddito da lavoro dipendente non si verifichi.

Al contrario, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, seppure di importo minimo, non consente il diritto alla prestazione.

## **ANF per i LAVORATORI PARASUBORDINATI**

La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti è stata estesa agli **iscritti alla gestione separata** dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti e lavoratori a progetto) **non assicurati presso altre forme obbligatorie né pensionati**. Tali iscritti sono soggetti, dal 1998, al versamento di un'aliquota contributiva integrativa (nel 2012 pari allo 0,72%) che serve a proprio a finanziare il fondo per gli assegni al nucleo familiare.

### ***I requisiti***

Per la parte non esplicitamente disciplinata in modo autonomo, si applica la normativa generale riferita ai lavoratori dipendenti (composizione del nucleo familiare, limiti di reddito e importo degli assegni, ecc.).

L'assegno spetta nei casi in cui **almeno il 70% del reddito** complessivo familiare percepito, sia costituito da **redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e da libera professione**.

L'assegno per il nucleo familiare spetta anche al nucleo a **composizione reddituale mista** che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo **sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro parasubordinato**.

Tale requisito si considera **realizzato** nel caso in cui il reddito derivante dalle due attività (dipendente e parasubordinata) risulta percepito dal solo lavoratore richiedente, **anche se il 70% del suo reddito complessivo deriva da lavoro dipendente e quello da attività parasubordinata è uguale a zero**.

### **In particolare:**

l'assegno è pagato **solo** per i mesi coperti da contribuzione.

Si ricorda che i contributi sono accreditati, a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno, per tutti i mesi nell'anno solare solo a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito dalla legge.

## **PAGAMENTO DELL'ANF AL CONIUGE DELL'AVENTE DIRITTO**

A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare può essere pagato direttamente al coniuge dell'avente diritto. Per il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede:

- Non sia titolare di un autonomo diritto all'ANF,
- Non sia lavoratore dipendente,
- E non sia titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

Questa novità riguarda esclusivamente la modalità di erogazione dell'ANF e non l'accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto e alla determinazione dell'importo dell'assegno.

La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell'Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell'assegno ed evidenziando se si intende riscuotere l'assegno presso la banca o la posta. Nei casi in cui l'Inps eroghi direttamente l'assegno (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell'INPS.

## **FIGLI NATURALI**

- Se il genitore è coniugato, il figlio naturale può far parte del nucleo familiare per il diritto all'ANF solo dopo essere stato inserito nello stato di famiglia a seguito di formale provvedimento di immissione da parte del giudice.
- In caso di genitore naturale coniugato che sia separato legalmente ed effettivamente dal proprio coniuge, il separato esce dal nucleo originato dal matrimonio e costituirà un nucleo comprendente il genitore e il figlio naturale.

## **IL RICONOSCIMENTO DELL'INABILITÀ**

Con tale autorizzazione il richiedente l'assegno chiede il riconoscimento dell'inabilità per un componente il nucleo familiare e la conseguente applicazione di limiti di reddito più favorevoli (che gli consentono, a parità di reddito, di avere un ANF di importo più elevato).

Può altresì ottenere di includere nel nucleo familiare alcuni soggetti (come per esempio il figlio maggiorenne inabile) altrimenti esclusi.

L'inabilità è valutata in relazione all'età dei soggetti:

- Per i maggiorenni si fa riferimento alla vecchia definizione di inabilità quindi assoluta e permanente (impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);
- Per il minorenni è verificata la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
- Lo stato di inabilità viene accertato dall'Ufficio sanitario dell'Inps, previa presentazione di domanda di autorizzazione corredata dal certificato medico redatto su modello SS3.



Per consulenza personalizzata e presentazione di  
eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua  
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

---



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"